



Giancarlo Breccola

dalla Toscana




## Rita di Angeluccio: strega o eretica? Il primo documento di condanna al rogo nella Tuscia viterbese

**T**ra i numerosi documenti conservati presso il Centro Diocesano di Documentazione di Viterbo (CeDiDo) c'è ne è uno che sembra costituire un punto di riferimento per quanto riguarda la documentazione relativa allo studio del fenomeno dei processi in materia di fede. In sostanza si tratta della nota dettagliata delle spese occorse per il rogo di una certa Rita di Angeluccio, di cui segue la trascrizione, eseguita da Fabiano T. Fagliari Zeni Buchicchio, e la traduzione.

De mense Augusti / In nomine dominj dominj Infrascripte sunt expense facte per me Johannem mandato Ser Raynaldj Cammerarij / Petrus Bartucij Johannes Bindi malfactores qui Jntefuerunt executionj Rite Angelutij combuste die xj mensis Augusti habuerunt pro eorum salario solidos xx / Systus et Clentius castaldi pro se ipsis et viij castaldis eorum sotijs qui Jnterfuerunt dicte executioni habuerunt solidos x / Vannes petrucij pro victura asinj qui portavit predictam ad dictam executionem habuit solidos v / Sander Petrucius Agabitus qui Interfuerunt executioni predictae habuerunt solidos vj / Johannes dominicus pazzarinus pro cordis et cordella solidos v / Andreas, Ban-chus pro lingnis perticis scopis et paleis pro dicta executione habuit pro portatura solidos xxx / Colaas Magistri Andree, pantostus fabrij pro catenis operatis in dicta executione habuerunt dicto die solidos xv / Summa libras iiii solidos xj

Mese di agosto [1347] / Nel nome del Signore sono qui elencate le spese fatte da me Giovanni per conto di ser Rnaldi camerario / Pietro di Bartuccio e Giovanni di Bindo carnefici che intervennero all'esecuzione di Rita di Angeluccio bruciata il giorno undici del mese di agosto ebbero per il loro salario soldi XX / Sisto e Clemente castaldi per sé stessi e per otto castaldi loro colleghi che intervennero alla detta esecuzione ebbero soldi X / Vanni Petrucci per il trasporto sull'asino che portò la suddetta alla detta esecuzione ebbe soldi V / Sandro Petrucci e Agabito che intervennero alla suddetta esecuzione ebbero soldi VI / Giovanni Domenico *pazzarino* per le corde e le cordelle ebbe soldi V / Andrea Banco per la legna, le pertiche, le scope e i pali per la detta esecuzione ebbe per il trasporto soldi XXX / Colao di mastro Andrea e Pantosto fabbri per le catene usate nella detta esecuzione ebbero quel giorno soldi XV / Totale libbre quattro e soldi undici

Di Rita, a parte l'anno, il luogo e la modalità dell'esecuzione, non essendo in possesso degli atti processuali, non sappiamo altro. Non l'età e lo stato, non la località di origine e la causa della condanna. Tuttavia, cercando di contestualizzare le poche informazioni, oltre a prendere atto della composizione materiale degli strumenti del "sacro arsenale" necessari alle esecuzioni, possiamo giungere a qualche conclusione.



### Stregoneria = eresia?

Nel periodo compreso tra gli ultimi decenni del XIII e i primi del XIV secolo, una serie di prese di posizione da parte di teologi, inquisitori e pontefici aveva progressivamente portato ad assimilare la stregoneria al reato di eresia e a sottoporla alle normative previste per gli eretici, e quindi alle competenze dell'Inquisizione. Il dibattito in merito fu vivace e l'iter legislativo difficoltoso, in quanto far rientrare una materia così sfuggente come quella dei *maleficia* negli ambiti dell'eresia "classica" -



cioè considerarli quali comportamenti in palese contrasto con i dogmi o le verità insegnate dalla Chiesa - richiese una complessa rielaborazione teologica e giuridica. La bolla *Super illius specula* di Giovanni XXII - con la quale il pontefice nel 1326 era intervenuto ufficialmente a sancire la legittimità dell'intervento inquisitoriale contro le persone accusate di stregoneria demoniaca - divenne in quel contesto uno dei punti chiave nelle controversie di diritto.

Giovanni vescovo, servo dei servi di Dio, a perpetua memoria. [...] con dolore percepiamo, e lo pensiamo pure con nostro intimo turbamento, quanti siano cristiani solo di nome. Essi, abbandonato il primo lume della verità, sono ricoperti da così grande caligine di errore che stringono un'alleanza con la morte e stipulano un patto con l'inferno: fanno infatti sacrifici ai diavoli, li adorano, costruiscono e fanno costruire immagini, anelli, specchi o ampolle o qualunque altra cosa per legare ivi stesso magicamente i diavoli, ad essi chiedono responsi, li ricevono e per soddisfare i loro malvagi desideri chiedono il loro aiuto e per questo scopo assai turpe prestano una turpe servitù. [...] E poiché sta bene che costoro, che con le loro azioni perverse disprezzano l'Altissimo, siano colpiti con le debite pene per le loro colpe, noi scomuniciamo immediatamente tutti e singoli che abbiano osato fare alcunché delle predette cose di contro ai nostri molto salutari moniti ed ordini e decidiamo che essi incorrano in tale scomunica ipso facto. Stabiliamo con fermezza che, oltre le pene surriferite, contro quei tali che, ammoniti nelle predette cose o in qualche parte di esse, non si siano corretti entro otto giorni da contarsi a partire dall'ammonizione predetta, si procederà attraverso i competenti giudici ad infliggere quelle pene, tutte e singole, oltre la confisca dei beni, che per legge meritano gli eretici.


Per contro si ribatteva con un decreto del 1258 con il quale Alessandro IV ingiungeva agli inquisitori di non occuparsi di simili materie ma di lasciarle, a meno che non avessero un evidente sapore ereticale, ai giudici deputati: *de divinationibus aut sortilegiis, nisi haeresim saparent manifeste, intrmittere se non debent, nec punire talia exercentes, sed eos relinquere suis iudicibus puniendos.*

L'applicazione delle nuove direttive si trovò quindi in balia di una sorta di smarrimento procedurale, anche perché l'ambiguità delle competenze persistette a lungo e i vescovi, quali originari custodi dell'ortodossia religiosa, cercarono di contrastare il crescente potere dei tribunali dell'Inquisizione.

Il divario esistente tra prassi e diritto, che in varie forme sopravvisse fino alla metà del Quattrocento, comportò tra l'altro, e aggiungiamo fortunatamente, uno scarso numero di condanne a morte per stregoneria. Nell'area tudertina, riferendosi ai processi per eresia e magia di quel periodo, si segnalano molte condanne a pene pecuniarie e una sola al rogo. A Firenze si evidenzia l'assenza di processi nei decenni centrali del Trecento e la successiva scarsità di condanne

- tra l'altro tutte provenienti da tribunali laici - fino alla prima metà del Quattrocento.

Il vecchio modello che sottolineava il carattere medievale della persecuzione stregonesca e il suo legame con l'espansione dei poteri inquisitoriali, nonché la conseguente penalizzazione delle giurisdizioni vescovili e laiche per processi in materia di sortilegi e malefici, ne risulta quindi parzialmente invalidato ed è oggi in fase di revisione.



**Il primo rogo per stregoneria**

Tralasciando le storie fantastiche come quella di *Angèle de la Barthe* - che per tradizione si riteneva la prima strega morta sul rogo nel 1275 - il riferimento *post quem* per i roghi di stregoneria è stato per molto tempo il *Consilium "Mulier striga"*, un documento attribuito al giurista Bartolo da Sassoferrato (1314-1357). Bartolo, in risposta alle perplessità esternate dal vescovo di Novara sulla pena da infliggere a una donna accusata di stregoneria, con il suo *consilium* avrebbe informato i giudici su un "rassicurante" precedente giudiziario riguardante una non meglio identificata strega di Orta bruciata nel 1340. La storiografia attuale ha però definitivamente dimostrato la falsità di questo documento che per molto tempo era stato considerato come la più antica testimonianza riguardante un processo di stregoneria in Italia, e naturalmente anche la sua attribuzione a Bartolo. Le motivazioni che portarono a creare il falso sono state individuate nel dibattito che si era instaurato tra alcuni giuristi della metà del Cinquecento dove il Piotti, autore del *consilium* apocrifo, cercava di favorire un atteggiamento persecutorio verso la strego-

neria ricorrendo all'autorità del più antico e celebre maestro. Questo in opposizione al parere di altri importanti giuristi del XIV secolo, come Oldrado da Ponte, che nel suo *consilium de haeresibus et sortilegiis et de testibus* - certamente autentico e risalente alla prima metà del Trecento - invitava a una maggior cautela e a valutare con prudenza i casi di sortilegio distinguendoli da quelli di eresia.

### Strega o eretica?

Nella prima metà di quel secolo XIV - a parte le esecuzioni italiane per eresia di fra Dolcino e di alcuni suoi seguaci "apostolici", di Bernardino da Nola, di Cecco d'Ascoli, di alcuni "fraticelli", *uomini di una setta pestifera*, e di una discreta quantità di condanne al rogo per eresia, tra cui quella dei Templari, avvenute in Francia - non sembra che esistano testimonianze per roghi di streghe. Come possiamo allora interpretare il documento in questione? Rita di Angeluccio è stata forse la prima strega in assoluto mandata al rogo di cui si abbiano notizie sicure, oppure si tratta della prima e unica eretica bruciata nella Tuscia viterbese?

Certo resta difficile immaginare l'esistenza di una singola presenza ereticale nel territorio viterbese di quel tempo, apparentemente scollegata dai principali movimenti eterodossi, e inoltre così allarmante da comportare la più tragica delle condanne. Roghi di eretici a Viterbo non sono documentati nemmeno nel periodo in cui nella città effettivamente esisteva un preoccupante gruppo ereticale di patarini, e non sembra sia stato bruciato nemmeno quell'unico "fraticello" documentato a Viterbo nel 1334. Meno improbabile appare quindi l'eventualità che Rita di Angeluccio, sull'onda della crescente suggestione per la componente diabolica nei *maleficia* e nei sortilegi, venisse accusata di essere strega e per quello condannata. In entrambi i casi però non possiamo giungere a conclusioni certe e quindi, almeno per ora, le vere "colpe" di Rita sono destinate a restare tra le cose che non ci è dato conoscere.

*giancarlo@breccola.it*

BIBLIOGRAFIA: CeDiDo, *notaio Giovanni di Andrea di Alberto*, prot. 29, f. 37r, anno 1347 / *Corpus Juris canonici*, II, Lipsia 1839, *De haereticis*, col. 1008 / PORRETTI, ALBERTO, *Di un moderno processo di stregoneria*, Biblioteca e Società, anno XIX, n. 3, Viterbo 2000 / MARIANO D'ALATRI, *Eretici e inquisitori in Italia*, II, Roma 1987, pp. 117-192 / ASCHERI, MARIO, *Streghe e 'devianti': alcuni 'consilia' apocrifi di Bartolo da Sassoferrato?*, in "Scritti di storia del diritto offerti dagli allievi a Domenico Maffei", Padova 1991, p. 219 / GARRETH MEDWAY, *Lure of the Sinister: The Unnatural History of Satanism*, 2001 / DI SIMONE, MARIA ROSA, *La stregoneria nella cultura giuridica del settecento italiano*, in "Convegno Girolamo Tartarotti (1706-1761): un intellettuale roveretano nella cultura europea del Settecento", Rovereto, 1995, pp. 235-253 / SIGNORELLI, GIUSEPPE, *Viterbo nella storia della Chiesa*, vol. I, Viterbo 1907, p. 160 / DEL COL, ANDREA, *L'Inquisizione in Italia*, Milano 2006, pp. 159-160.